

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2008

del 18 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2007²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2008.

² Il conto economico chiude con:

| | franchi |
|------------------------------|----------------|
| a. spese di | 57 928 800 170 |
| b. ricavi di | 58 180 667 096 |
| c. un'eccedenza di ricavi di | 251 866 926 |

Art. 2 Settore degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2008 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

| | franchi |
|--------------------------------|---------------|
| a. uscite per investimenti di | 9 297 724 200 |
| b. entrate per investimenti di | 207 123 900 |

² A carico degli investimenti «Protezione dalle piene» dell'Ufficio federale dell'ambiente (810 A4300.0135) possono essere finanziati al massimo 7 posti. Tali posti sono limitati a fine 2015.³

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

³ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl - RS 171.10). Questa pubblicazione sostituisce quella nel Foglio federale n. 7 del 19 feb. 2008 (FF 2008 1123).

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2008 nel quadro del conto di finanziamento:

| | franchi |
|----------------------|----------------|
| a. uscite totali di | 62 101 458 670 |
| b. entrate totali di | 58 206 326 133 |

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 57 222 633 893 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 5 247 429 300 franchi a 62 470 063 193 franchi.

Art. 6 Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP

I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP elencati nell'allegato sono stabiliti quali valori di pianificazione conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.

Art. 7 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

| | franchi |
|--|---------------|
| a. Premesse istituzionali e finanziarie | 47 606 400 |
| b. Relazioni con l'estero | 82 400 000 |
| c. Difesa nazionale | 1 256 580 000 |
| d. Programma edilizio 2008 del settore dei PF | 157 100 000 |
| e. Economia | 10 200 000 |
| f. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui | 419 000 000 |
| g. Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento | 300 000 000 |

² Per l'attuazione della NPC, segnatamente degli accordi programmatici, sono approvati i seguenti crediti quadro:

| | franchi |
|--|-------------|
| a. Ordine e sicurezza pubblica | 77 600 000 |
| b. Cultura e tempo libero | 35 569 100 |
| c. Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | 942 000 000 |

³ Qualora, nel quadro dell'evoluzione delle condizioni politico-finanziarie, fossero decisi programmi di risparmio, programmi di sgravio o altri provvedimenti volti al risanamento delle finanze federali superiori al 2 per cento delle uscite totali secondo l'articolo 4 lettera a, gli accordi programmatici di cui al capoverso 2 devono essere rinegoziati. Il diritto alla rinegoziazione deve figurare esplicitamente negli accordi.

Art. 8 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

| | franchi |
|--|------------|
| a. Programma edilizio 2008 del settore dei PF | 38 320 000 |
| b. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui | 75 100 000 |

Art. 9 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2008 del settore dei PF

¹ Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2008 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 7 capoverso 1 lettera d e 8 lettera a;
- b. all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 10 Limite di spesa sottoposto al freno alle spese

Quale aiuto finanziario ai sensi degli articoli 3, 4 e 15 della legge del 14 dicembre 2001⁴ sul cinema, per gli anni 2008–2011 è accordato un importo massimo di 95 000 000 franchi.

Art. 11 Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008–2011

Gli importi massimi ai sensi del decreto federale del 5 giugno 2007⁵ ammontano ora a:

| | franchi |
|--|----------------|
| a. per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali | 739 000 000 |
| b. per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 1 885 000 000 |
| c. per il versamento di pagamenti diretti | 11 028 000 000 |

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ RS 443.1

⁵ FF 2007 4549